
**MODELLO PARTE NORMATIVA
REGOLAMENTI DIDATTICI DI CORSO DI STUDIO**

A.A. 2021/22



ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO IN

Chimica e Tecnologie per L'Ambiente e per i Materiali

(L-27)

Sede di Faenza e Rimini

A.A. 2021/2022

CORSODI LAUREA: 8514/8515 Chimica e Tecnologie per l'Ambiente e per i Materiali

CLASSE:L-27 Scienze e Tecnologie Chimiche

Il presente Regolamento, ai sensi delle norme di legge e delle disposizioni ministeriali che regolano l'autonomia didattica, disciplina i criteri di funzionamento del corso di laurea in “Chimica e Tecnologie per l'Ambiente e per i Materiali” dell'Università di Bologna nel quadro del Regolamento Didattico di Ateneo, al quale rinvia per quanto non definito in questa sede.

Art.1. Requisiti per l'accesso

Per essere ammessi al corso di laurea è necessario il possesso di Diploma di scuola media superiore di durata quinquennale o altro titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto idoneo, nonché di Diploma di scuola media superiore di durata quadriennale e del relativo anno integrativo o, ove non più attivo, del debito formativo assegnato.

E' necessario altresì il possesso delle seguenti conoscenze e competenze: una buona capacità di ragionamento logico e una buona capacità di utilizzare i principali metodi della matematica elementare anche applicata a situazioni comuni nel campo delle scienze sperimentali.

Il Corso di laurea è a numero programmato ed è quindi prevista la formazione di una graduatoria in base al risultato di un test di accesso obbligatorio per tutti gli studenti. I criteri e le modalità di svolgimento del test di accesso ed il punteggio minimo che garantirà l'accesso senza obblighi aggiuntivi formativi (OFA) verranno indicati in maniera dettagliata nel bando di ammissione.

Coloro che si trovassero al di sotto della soglia minima stabilita, saranno ammessi al Corso di Studio fino al raggiungimento del numero programmato con assegnazione di un OFA. Tale OFA dovrà essere soddisfatto nel primo anno di corso e comunque entro i termini stabiliti dall'Ateneo.

L'obbligo formativo aggiuntivo (OFA) eventualmente contratto verrà considerato soddisfatto con il superamento dell'esame di “Matematica con Esercitazioni” o di “Chimica Generale e Inorganica con Laboratorio”.

Gli studenti che non supereranno l'obbligo formativo entro il primo anno di corso, nei termini fissati dagli Organi Accademici, saranno iscritti all'A.A. successivo come ripetenti al 1° anno di corso; e, entro tale anno, dovranno ripetere la procedura prevista per il superamento degli OFA.

Gli studenti già immatricolati in anni accademici precedenti nell'Ateneo di Bologna o in altro Ateneo potranno passare o trasferirsi al corso di laurea in Chimica e Tecnologie per l'Ambiente e per i Materiali senza sottoporsi alla prova di verifica delle conoscenze qualora abbiano già conseguito almeno un assegnato numero di CFU, congruenti con il Corso di Studio, determinato dal Consiglio di Corso di Studio, secondo le regole indicate nei bandi di ammissione. Gli studenti di nazionalità straniera si possono iscrivere al Corso di laurea nei limiti del numero massimo previsto dal bando.

Art.2. Regole di mobilità fra i curricula del Corso di Studio. Piani di studio individuali.

La scelta del curriculum di cui all'Articolo 13 - Materiali Tradizionali e Innovativi con sede delle lezioni a Faenza e Ambiente, Energia, Rifiuti con sede delle lezioni a Rimini - è effettuata dallo studente al momento dell'immatricolazione. La presentazione di Piani di studio individuali e il passaggio tra i *curricula* previsti può essere concessa agli studenti del 2° e 3° anno, è esclusa per gli studenti iscritti al 1° anno. La presentazione deve avvenire entro i termini determinati annualmente e resi noti tramite il Portale di Ateneo.

Il Consiglio di Corso di Studio valuta i piani di studio presentati sulla base della loro congruenza con l'ordinamento didattico e con gli obiettivi formativi del corso e verifica che il numero di crediti formativi universitari relativi non sia inferiore al corrispondente numero previsto dal Piano di Studi ufficiale. Sulla base dei medesimi criteri il consiglio di corso di studio valuta altresì le richieste di passaggio tra *curricula*.

Art.3. Modalità di svolgimento di ciascuna attività formativa e tipologia delle forme didattiche

Il piano didattico allegato indica le modalità di svolgimento di ciascuna attività formativa e la relativa suddivisione in ore di didattica frontale, di esercitazioni o di laboratorio, nonché la tipologia delle forme didattiche. Eventuali ulteriori informazioni ad esse relative saranno rese note annualmente sul Portale di Ateneo.

Art.4. Frequenza e propedeuticità

L'obbligo di frequenza alle attività didattiche è indicato nel piano didattico allegato, così come le eventuali propedeuticità delle singole attività formative.

Le modalità e la verifica dell'obbligo di frequenza, ove previsto, sono stabilite annualmente dal Corso di Studio in sede di presentazione della programmazione didattica e rese note agli studenti prima dell'inizio delle lezioni tramite il Portale di Ateneo.

Art.5. Prove di verifica delle attività formative

Il piano didattico allegato prevede i casi in cui le attività formative si concludono con un esame con votazione in trentesimi ovvero con un giudizio di idoneità.

Le modalità di svolgimento delle verifiche (forma orale, scritta o pratica ed eventuali loro combinazioni; verifiche individuali ovvero di gruppo) sono stabilite annualmente dal Corso di Studio in sede di presentazione della programmazione didattica e rese note agli studenti prima dell'inizio delle lezioni tramite il Portale di Ateneo.

Art.6. Attività formative autonomamente scelte dallo studente.

Lo studente può indicare come “attività formative autonomamente scelte dallo studente” uno o più insegnamenti tra quelli individuati dal Corso di Studio e previsti nell'allegato piano didattico.

Se lo studente intende sostenere un esame relativo ad un insegnamento non previsto tra quelli individuati dal Consiglio di Corso di Studio, deve fare richiesta al Consiglio di corso nei termini previsti annualmente e resi noti tramite pubblicazione sul portale di Ateneo. Il Consiglio valuterà la coerenza della scelta con il percorso formativo dello studente.

Art.7. Criteri di riconoscimento dei crediti acquisiti in altri corsi di studio della stessa classe

I crediti formativi universitari acquisiti sono riconosciuti fino a concorrenza dei crediti dello stesso settore scientifico disciplinare previsti dal piano didattico allegato.

Qualora, effettuati i riconoscimenti in base alle norme del presente regolamento, residuino crediti non utilizzati, il Consiglio di Corso di studio può riconoscerli valutando il caso concreto sulla base delle affinità didattiche e culturali.

Art.8. Criteri di riconoscimento dei crediti acquisiti in Corsi di Studio di diversa classe, presso università telematiche e in Corsi di Studio internazionali

I crediti formativi universitari acquisiti sono riconosciuti dal Consiglio di Corso di Studio sulla base dei seguenti criteri:

- analisi del programma svolto
- valutazione della congruità dei settori scientifico disciplinari e dei contenuti delle attività formative in cui lo studente ha maturato i crediti con gli obiettivi formativi specifici del corso di studio e delle singole attività formative da riconoscere, perseguendo comunque la finalità di mobilità degli studenti.

Il riconoscimento è effettuato fino a concorrenza dei crediti formativi universitari previsti dal piano didattico allegato. Qualora, effettuati i riconoscimenti in base alle norme del presente regolamento, residuino crediti non utilizzati, il Consiglio di Corso di

studio può riconoscerli valutando il caso concreto sulla base delle affinità didattiche e culturali.

Art.9. Criteri di riconoscimento delle conoscenze e abilità extra universitarie

Possono essere riconosciute competenze acquisite fuori dall'università nei seguenti casi:

1. quando si tratti di conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia;
2. quando si tratti di conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post secondario alla cui realizzazione e progettazione abbia concorso l'università.

La richiesta di riconoscimento sarà valutata dal Consiglio di Corso di studio tenendo conto delle indicazioni date dagli Organi Accademici e del numero massimo di crediti riconoscibili fissato nell'ordinamento didattico del corso di studio.

Il riconoscimento potrà avvenire qualora l'attività sia coerente con gli obiettivi formativi specifici del corso di studio e delle attività formative che si riconoscono, visti anche il contenuto e la durata in ore dell'attività svolta.

Art.10. Attività di tirocinio

I tirocini curriculari sono organizzati e svolti in conformità al Regolamento generale tirocini di Ateneo in vigore, con l'obiettivo di consentire l'acquisizione da parte degli studenti di competenze professionalizzanti a completamento della formazione teorica e di facilitarne l'inserimento nel mondo del lavoro.

Sono di preferenza effettuati presso Aziende e/o Enti esterni, anche se lo studente può richiedere motivatamente di svolgerli presso Dipartimenti dell'Ateneo.

Per poter presentare domanda di tirocinio lo studente deve aver già conseguito 115 CFU.

I tirocini curriculari sono previsti nell'ambito delle attività del II semestre del III anno. Sono articolati in due parti, "Tirocinio I" (7 CFU, 175 ore) e "Tirocinio II" (3 CFU, 75 ore), che possono essere sviluppate senza soluzione di continuità presso la medesima struttura (modalità raccomandata).

Tutte le ore previste per il singolo tirocinio devono essere svolte, al massimo, entro 12 mesi a partire dalla data di inizio approvata dalla Commissione Tirocini.

La valutazione del tirocinio e la relativa verifica dell'apprendimento è effettuata dalla Commissione Tirocini sulla base di una relazione conclusiva firmata dallo studente e controfirmata dal referente della struttura ospitante, qualora questo non coincida con il tutor accademico.

Il “Tirocinio II” può essere sostituito da attività integrative, mirate agli specifici obiettivi del Corso di Studio e consistenti nella frequenza di conferenze e seminari, nello svolgimento di visite di istruzione tecnica, addestramento a specifiche tecniche, ecc. (certificati in base alla normativa vigente), purché le attività certificate ammontino complessivamente ad almeno 3CFU.

L'attività di lavoro che lo studente abbia svolto presso un'azienda/ente/impresa, pubblici o privati, italiani o stranieri, eventualmente anche durante i periodi svolti all'estero in qualità di studente, può essere riconosciuta come attività di tirocinio curricolare.

Il riconoscimento delle attività integrative o di lavoro avviene tramite delibera del Consiglio di Corso di Studio, sentito il parere della Commissione Tirocini alla quale la domanda di riconoscimento deve essere inoltrata.

L'attività svolta durante il tirocinio può essere l'oggetto dell'elaborato finale di Laurea.

Art.11. Modalità di svolgimento della prova finale

La prova finale consiste nella stesura di un elaborato scritto su un argomento, anche svolto mediante attività sperimentali, riguardante le tematiche caratterizzanti la laurea e in una esposizione orale in seduta pubblica davanti alla Commissione di Laurea.

Lo studente sceglie l'argomento dell'elaborato finale sotto la guida di un tutor accademico scelto, di norma, tra i docenti ed i ricercatori del Corso di Laurea. Oggetto dell'elaborato finale può essere l'attività svolta durante il tirocinio curricolare. In tal caso, lo studente svolgerà l'attività sotto la guida del tutor accademico e del tutor aziendale identificato dall'Azienda ospitante.

Per l'ammissione alla prova finale lo studente deve aver conseguito tutti i crediti formativi previsti dall'ordinamento didattico del corso, ad eccezione di quelli riservati alla prova finale.

Il Consiglio di Corso di Studio nomina le Commissioni ed i loro Presidenti, per la prova finale, garantendo un'equa distribuzione delle diverse competenze disciplinari dei commissari. Le Commissioni per la prova finale di Laurea sono composte da almeno 3 membri, di cui 2 professori di ruolo. La Commissione della prova finale in via preliminare deve deliberare sull'ammissibilità del candidato a tale prova.

La Commissione valuta il candidato avendo riguardo al curriculum degli studi e allo svolgimento della prova finale.

Il Consiglio di Corso di Studio determina i casi in cui la prova finale può essere sostenuta o l'elaborato può essere redatto in lingua straniera, ovvero, i casi in cui la prova finale può essere svolta con modalità telematica.

Art.12. Coerenza fra i crediti assegnati alle singole attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati

La Commissione Paritetica docenti-studenti ha espresso parere favorevole ai sensi dell'articolo 12 comma 3 del DM 270/04.

Art.13. Organizzazione del Corso di Laurea: Curricula

L'attività didattica, articolata in semestri, prevede la scelta tra due curricula:

- **Materiali Tradizionali e Innovativi:** didattica presso la Sede di Faenza*
- **Ambiente, Energia, Rifiuti:** didattica presso la Sede di Rimini*

I due curricula fanno capo a tutti gli effetti rispettivamente alle Sedi Amministrative di Ravenna e Rimini, presso le quali avviene l'immatricolazione. Il curriculum e la corrispondente Sede Didattica sono prescelti dallo studente al momento dell'immatricolazione.